

**XV Forum BGSM sulla finanza d'impresa**

Giovedì 28 settembre 2023

*Auditorium del Palazzo dell'Industria- Prato*

---

ASPETTI LEGALI NEI PROCESSI DI  
AGGREGAZIONE ED INTEGRAZIONE  
SOCIETARIA

---

A V V . M A R C O B A C C I C H E T

*Founder Legalab Studio Legale*



# AGGREGAZIONE DI IMPRESE

L'**aggregazione di imprese** può essere definita come una forma di collaborazione tra due o più realtà imprenditoriali per cercare di **rafforzare stabilità, capacità produttiva e competitività** delle stesse, oltreché per tentare di **ripartire il rischio economico** legato ad uno o più investimenti.

Le sinergie possono essere di varia tipologia e possono essere suddivise in aggregazioni:

- societarie;
- contrattuali;
- di mercato;

da scegliere con una analisi *ad hoc* in considerazione degli interessi che l'imprenditore intende perseguire.

Al fine di individuare la forma più appropriata di aggregazione tra imprese è opportuno valutare preventivamente:

1. **natura** dei soggetti coinvolti;
2. **posizione** all'interno del mercato di riferimento;
3. **rapporti di forza** tra i partecipanti;
4. **risorse** a disposizione;
5. **obiettivi** da raggiungere;
6. **sostenibilità** della collaborazione;
7. **apporto** di ciascun partecipante.



In particolare, con riferimento agli aspetti legali, l'attenzione dovrà essere rivolta a:

1. **obblighi contrattuali già in essere** tra le parti;
2. **contenuto dei nuovi accordi**;
3. esistenza di **accordi con terze parti** che limitano l'operatività di uno o più soggetti coinvolti;
4. individuazione della **forma di aggregazione adeguata** secondo le esigenze del caso specifico;
5. ripartizione dei rispettivi **diritti ed obblighi**;
6. **durata** dei rapporti e clausole per interruzione anticipata;
7. **garanzie** di carattere economico e non;
8. rapporti con i **terzi**;
9. **flessibilità** struttura creata;
10. limiti **responsabilità**.



# FORME DI AGGREGAZIONE

- 01.** SOCIETÀ
- 02.** OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE
- 03.** CONSORZI
- 04.** *JOINT VENTURE*
- 05.** ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
- 06.** CONTRATTO DI RETE
- 07.** RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
- 08.** SUBCONTRATTI

# SOCIETÀ

La forma di aggregazione più “forte” e che determina la nascita di un nuovo soggetto è rappresentata dall’acquisto e/o dalla creazione di società strategiche per l’impresa.

Questa scelta comporta la nascita di un vincolo duraturo tra soggetti, in considerazione del quale è opportuno scegliere una forma societaria adeguata con la previsione di opportune clausole contrattuali che permettano una vantaggiosa ripartizione dei poteri di gestione della compagine societaria.

In particolare, l’aggregazione tra imprese può essere realizzata attraverso:

1. creazione di una società con capitale suddiviso tra differenti imprenditori;
2. acquisto di partecipazioni all’interno di società strategiche;
3. creazione di una *holding*.

## LADDOVE FOSSE SCELTO L'UTILIZZO DELLA FORMA SOCIETARIA PER REALIZZARE UNA AGGREGAZIONE DI IMPRESE, L'ATTENZIONE DOVRÀ ESSERE RIVOLTA A:

- **tipologia di forma societaria** (S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s., S.a.p.A., S.s.);
  - contenuto dell'**atto costitutivo** e dello **statuto**;
  - **durata** del vincolo societario;
  - gestione delle **partecipazioni**;
  - **rappresentanza** società;
- schema per scelte societarie e **gestione dei poteri**;
- modalità di **risoluzione delle controversie interne**;
- **clausole di uscita** dalla società e relativi diritti di opzione;
- diritti del **socio di minoranza**.

# OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

Le **operazioni straordinarie** comprendono tutte quelle operazioni dirette a riconfigurare la struttura organizzativa al fine di adeguarla alle mutate esigenze dell'impresa. Vi rientrano:

- il **trasferimento d'azienda** o di **ramo d'azienda**;
- le **trasformazioni societarie**;
- le **fusioni**;
- le **scissioni**.

In tali operazioni è necessario eseguire una approfondita *due diligence* per valutare, prima della realizzazione dell'operazione, eventuali criticità dell'affare e le possibili soluzioni.





**NELLO SPECIFICO, LE FASI CHE NELLA PRASSI PORTANO ALL'ESECUZIONE DI UNA OPERAZIONE STRAORDINARIA SONO:**

**A.** accordo di riservatezza (c.d. NDA);

**D.** accordo quadro (eventuale);

**B.** lettera di intenti (c.d. LOI);

**E.** formalizzazione accordi;

**C.** *due diligence*;

**F.** esecuzione accordi.

# CONSORZI

Con il **contratto di consorzio** più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto può essere stipulato solo tra imprenditori e comporta l'istituzione di un'organizzazione comune il cui fine è la disciplina o lo svolgimento di fasi delle rispettive imprese. La normativa di riferimento è diretta conseguenza della riforma operata con la Legge 10.05.1976, n. 377 e trova la propria fonte negli **artt. 2602 e ss. c.c.**

In ogni caso, le imprese rimangono distinte ed autonome, costituendo ciò la principale differenza con l'aggregazione in forma societaria.

Il consorzio può essere:

- con **attività esterna**, nel caso in cui i partecipanti esplichino la loro attività con terzi e diano luogo all'esercizio di una nuova impresa;
- con **attività interna**, laddove i consorziati non diano luogo ad una nuova impresa in quanto esauriscano la propria attività nell'a regolamentazione di rapporti ed obbligazioni tra gli stessi.

**ELEMENTI  
FONDAMENTALI DI  
DISCIPLINA DEL  
CONTRATTO DI  
CONSORZIO:**

- (a) l'**attività demandata** all'organizzazione consortile;
- (b) la **durata**;
- (c) l'attribuzione e i poteri degli **organi consortili**;
- (d) i **diritti**, gli **obblighi**, le **quote** dei singoli consorziati e le **condizioni di ammissibilità** di nuovi consorziati;
- (e) i casi di **esclusione** e di **recesso** dei soci;
- (f) le **sanzioni** per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.



Il **patrimonio** del consorzio è autonomo ed appartiene al consorzio ed è costituito di contributi dei consorziati e dai beni acquistati con i contributi dei consorziati.

Il consorzio ha una struttura composta da assemblea dei consorziati e da un organo di gestione e di amministrazione.

**Responsabilità del consorzio nei confronti dei terzi:**

- per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti risponde il fondo consortile;
- per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei consorziati rispondono i singoli consorziati solidalmente con il patrimonio del consorzio.

In caso di insolvenza nei rapporti tra consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

# JOINT VENTURE

La **Joint Venture** (“**JV**”) può essere definita come una forma di cooperazione tra due o più società commerciali o imprenditori, definiti *co-venturers*, il cui scopo è quello di realizzare uno specifico affare o di perseguire un interesse economico, finanziario o tecnologico.

Tale accordo può attuarsi secondo due **modelli**:

- **JV societaria**, tramite la quale i partecipanti, di norma, costituiscono una società di capitali per gestire un’attività in comune, e che è utilizzata per collaborazioni di medio o lungo periodo;
- **JV contrattuale**, tramite la quale i partecipanti concludono un contratto di collaborazione che ha ad oggetto uno o più progetti determinati, alla realizzazione dei quali concorrono più soggetti specializzati in diversi settori tra loro complementari (non viene quindi creata una nuova società).

## CONTENUTO DELLA JV CONTRATTUALE:

- **finalità** accordo;
- **struttura di organizzazione comune** per coordinare le attività dei partecipanti;
- **regime di responsabilità** dei partecipanti;
- clausola di **non concorrenza**;
- costituzione di un **fondo comune**;
- gestione **marchio** comune;
- **misura di partecipazione ai risultati** che di regola è proporzionale alle prestazioni effettuate da ciascun partecipante;
- **mandato** all'impresa più rilevante per i rapporti con i terzi.

NEI RAPPORTI TRA I  
*CO-VENTURES*  
OCCORRE FARE  
ATTENZIONE A:

- gli **apporti** di ciascun partecipante;
- il **business plan** e le maggioranze necessarie per modificarlo
- la **governance**;
- le **maggioranze assembleari**;
- la **circolazione di partecipazioni** e l'**ingresso di nuovi soci**;
- gli **inadempimenti**;
- le modalità di **risoluzione delle controversie**;
- la **legge regolatrice**;
- il **Foro** competente.


# ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

L'**Associazione in partecipazione** ("**AP**") è un contratto con cui una parte (il c.d. Associante) attribuisce ad un'altra (il c.d. Associato) una partecipazione agli utili della propria impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (**da art. 2549 c.c. a 2554 c.c.**).

Nel contratto di AP l'associante rimane titolare dell'impresa, e come tale è l'unico soggetto a cui sono riferibili i rapporti giuridici nei confronti dei terzi, mentre nei rapporti interni (tra associante ed associato), in linea di principio e salvo patto contrario, *"l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto"* (**art. 2553 c.c.**).

N.B.: fino a giugno 2015, l'apporto fornito dall'associato poteva consistere anche nello svolgimento di una prestazione lavorativa. Oggi non è così poiché l'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014 (c.d. *Jobs Act*), entrato in vigore il 25.06.2015, ha infatti statuito l'abrogazione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.





Inoltre, sempre fatto salvo il patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa (o per lo stesso affare) ad altre persone senza il consenso del precedente associato (**art. 2550 c.c.**).

L'**art. 2551 c.c.**, sancisce che *“i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante”*, evidenziando dunque la valenza obbligatoria interna del contratto di associazione in partecipazione.

Può essere previsto, convenzionalmente, il **potere di controllo**, sulla gestione dell'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta, da parte dell'associato (**art. 2552 c.c.**).

A quest'ultimo, in ogni caso, è attribuito il diritto al **rendiconto annuale** (**art. 2552 c.c.**), ovvero al rendiconto finale sull'affare compiuto.

# CONTRATTO DI RETE

Con il **contratto di rete** “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa” (**art. 3, c. 4 ter, D.L. 10.02.2009 n. 5**).

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un **fondo patrimoniale** comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.



L'ultima novella legislativa ha definitivamente chiarito che *“il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale **non è dotato di soggettività giuridica**” (art. 36, c. 4, l. a, DL 179/2012).*

In presenza di fondo patrimoniale comune, la rete **può acquistare soggettività giuridica** se viene appositamente iscritta come posizione autonoma nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione essa ha sede.

Nello specifico, *“per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (art. 3, c. 4 quater, DL 5/2009).*

L'attribuzione della soggettività giuridica è, quindi, una scelta rimessa alle imprese contraenti, che dovranno a tal fine prevedere il fondo patrimoniale e provvedere all'apposita iscrizione nel registro delle imprese, in difetto la rete non ha soggettività giuridica.

## CONTENUTO DEL CONTRATTO DI RETE:

- dati di ogni partecipante;
- **programma** di rete con obiettivi strategici e modalità per misurarne l'avanzamento;
- **durata** del contratto;
- modalità di **adesione** di altri imprenditori;
- cause e condizioni di **recesso** anticipato;
- **organo comune**. L'organo comune è mandatario dei partecipanti alla rete e le parti possono definirne poteri di gestione e rappresentanza;
- regole per decidere su ogni **materia di interesse comune**;
- modalità di **risoluzione dei conflitti**.

# RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

L'**associazione temporanea di imprese** (Ati) o **raggruppamento temporaneo di imprese** (Rti) è una forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, riuniti al fine della partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e per la loro esecuzione.

La disciplina positiva dell'istituto è contenuta nel **codice dei contratti pubblici**, che regola i profili dei rapporti con la stazione appaltante; le parti possono regolare i rapporti interni nel rispetto dei principi di autonomia negoziale.

Per costituire un raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato quale impresa mandataria; il codice prevede tre tipologie di raggruppamento: orizzontale, verticale e misto. Le questioni giuridiche maggiormente discusse riguardano la responsabilità patrimoniale interna ed esterna, la dichiarazione di insolvenza, la modificabilità, la legittimazione processuale e la concorrenza.

## TIPOLOGIE DI RAGGRUPPAMENTI

- **ORIZZONTALE:** riunione di concorrenti finalizzata alla realizzazione di lavori della stessa categoria ovvero di imprese tutte in possesso dello stesso grado di specializzazione con riferimento alla specifica categoria oggetto dell'appalto. Tutte le imprese partecipanti sono solidamente responsabili nei confronti dei subappaltatori, dei fornitori e della pubblica amministrazione;
- **VERTICALE:** riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente. L'impresa capogruppo è solidamente responsabile con tutte le società mandatarie laddove, diversamente dal raggruppamento di tipo orizzontale, ciascuna mandataria è responsabile con la mandante unicamente per la parte di opera di relativa spettanza;
- **MISTO:** i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, con riferimento al quale devono essere indicate le mandanti e la mandataria. La mandataria del raggruppamento principale sarà responsabile solidamente per tutta l'opera e le mandatarie dello stesso raggruppamento saranno responsabili con la capogruppo solo per la parte dell'opera cd. principale. Quanto alla parte scorporata, la capogruppo e ciascuna impresa mandataria sono responsabili in solido relativamente a tale parte.

Il **principio di immodificabilità soggettiva** dei raggruppamenti temporanei, sancito dall'art. 13 co. 5 *bis* della L. 11.2.1994, n. 109 per i lavori pubblici, poi confermato dalla Corte di Giustizia europea nella decisione del 23.1.2003 (C-57/01), è attualmente trasfuso per i lavori, servizi e forniture, nell'art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici. La norma citata **vieta qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, ad eccezione delle ipotesi contemplate dallo stesso articolo**. Il divieto, cui la giurisprudenza ha riconosciuto carattere generale, è posto a presidio dei canoni di trasparenza e di *par condicio* e, se non rispettato, determina l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, oltre che l'esclusione dei concorrenti riuniti (Cons. St., sez. VI, 4.1.2002, n. 35; Cons. St., sez. V, 16.11.2005, n. 6385, Cons. St., sez. V, 18.9.2003, n. 5309).

La normativa prevede due eccezioni:

**(1) art. 48, c. 18:** *“Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero ((in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero)) nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”.*

## FOCUS

### **Immodificabilità soggettiva del raggruppamento**

**(2) art. 48, c. 19:** *“È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate ((, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,)) esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”.*

Dal dato testuale del Codice, la giurisprudenza ritiene precluse interpretazioni volte a consentire modificazioni soggettive diverse da quelle indicate tassativamente dal legislatore ai co. 18 e 19 dello stesso articolo, di tal che il divieto imposto dalla legge deve necessariamente riguardare qualsiasi modificazione del raggruppamento, incluse quindi quelle in senso riduttivo (Cons. St., sez. IV, 3.7.2014, n. 3344).



# SUBCONTRATTI

Per **subcontratti** si fa intendono quelle forme di rapporto contrattuale in forza delle quali un soggetto che ha assunto l'obbligo di adempiere una prestazione si avvale della prestazione di terzi soggetti per svolgere l'incarico, senza la nascita di un nuovo soggetto giuridico e, dunque, costituisce una forma di aggregazione non "forte".

L'utilizzo di subcontratti determina la nascita una collaborazione relativa ad uno o più specifici affari senza la creazione di strutture permanenti e/o vincoli particolarmente stringenti. Le caratteristiche della collaborazione potranno essere determinate con contratto realizzati *ad hoc* secondo le esigenze dell'impresa.

Le forme principali di subcontratti utilizzati sono:

- (a) **contratto di subappalto;**
- (b) **contratto di subfornitura.**

## (a) **contratto di subappalto** (1/2)

*da art. 1655 c.c. a art. 1677 c.c.*

Il **subappalto** è il contratto che determina l'ingresso nel rapporto negoziale originario di soggetti terzi e rientra nella categoria di quei contratti in grado di incrementare l'insieme di fattori produttivi coinvolti in un determinato processo.

Il codice civile non contiene una **definizione** del contratto di subappalto e, quindi, si fa rinvio a quella dell'appalto secondo cui, dunque, il subappalto è *“il contratto con cui una parte (subappaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (subcommittente) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro”* (**art. 1655 c.c.**)

## (a) **contratto di subappalto (2/2)**

*da art. 1655 c.c. a art. 1677 c.c.*

Caratteristiche principali subappalto:

- il subappaltatore assume, sia nei confronti dell'appaltatore suo committente sia nei confronti dei terzi, le **stesse responsabilità dell'appaltatore verso il committente e verso i terzi**;
- tra committente e subappaltatore, nonostante l'autorizzazione ex art. 1656 c.c., non si costituisce alcun rapporto giuridico;
- non è consentita una **sostituzione non autorizzata** del soggetto obbligato;
- l'art. 1670 c.c. **esclude** l'esistenza di qualsiasi **responsabilità diretta del subappaltatore nei confronti del committente**;
- la legge prevede una **responsabilità solidale** tra i soggetti che intervengono nel contratto di appalto ovvero committente, appaltatore e subappaltatore, anche per oneri previdenziali (cfr. art. 1670 c.c. e art. 1676 c.c.).

## (b) **subfornitura** (1/4)

*L. 192/1998*

L'istituto della subfornitura è disciplinato dalla **L. 192/1998**, la quale all'art. 1 definisce il relativo contratto come quello con il quale *“un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente”*.

## (b) subfornitura (2/4)

*L. 192/1998*

La L. 192/1998 prosegue nel determinare le caratteristiche del rapporto di subfornitura, prevedendo che:

- il contratto debba avere **forma scritta** a pena di nullità;
- in mancanza, il subfornitore abbia comunque **diritto al pagamento** delle prestazioni effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del rapporto;
- l'**avvio delle lavorazioni e/o delle forniture** da parte di quest'ultimo comporta comunque il perfezionamento del contratto;
- nel contratto debbano essere indicati (i) i **requisiti specifici** del bene e/o del servizio richiesti dal committente; (ii) il **prezzo** pattuito; (iii) i **termini** e le **modalità** di consegna e di collaudo;
- sono **nulle** le clausole che (i) riservano ad uno dei due soggetti la facoltà di modificare unilateralmente una o più disposizioni del contratto; (ii) che attribuiscono ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso; (iii) con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

## (b) **subfornitura** (3/4)

*L. 192/1998*

Per quanto riguarda la **responsabilità del subfornitore**:

- deve garantire il **funzionamento** e la **qualità** delle lavorazioni svolte e/o dei servizi resi e/o dei prodotti realizzati;
- non può essere ritenuto responsabile per difetti dei materiali e/o degli attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto (purché li abbia tempestivamente segnalati al committente).

N.B.: Eventuali pattuizioni contrarie sono da ritenersi nulle.

## (b) subfornitura (4/4)

L. 192/1998

Con riferimento, invece, alla **responsabilità del committente**:

- fornire al subfornitore i semilavorati o le materie prime su cui questo deve lavorare;
- indicare le modalità di esecuzione della prestazione;
- estesa al “*committente nel contratto di subfornitura*” la disciplina inerente alla **responsabilità del “committente nel contratto di appalto”**, con precipuo riferimento al disposto di cui all’art. 29 D.lgs. 276/2003 (cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 254);
- **vietato l’abuso da parte di un soggetto dello stato di dipendenza economica nel quale si trova**, nei suoi riguardi, un cliente o fornitore.

## FOCUS

### ART. 29 D.LGS 276/2003 (c.d. "Legge Biagi")

Come noto, il nostro ordinamento prevede una speciale forma di garanzia per i diritti dei lavoratori subordinati che siano impiegati nell'esecuzione di un appalto, disciplinata dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (c.d. "Legge Biagi"). La norma in esame dispone che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponda in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto:

- (a) dei trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- (b) delle quote del trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori ivi impiegati, limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso;
- (c) dei premi assicurativi maturati nel corso del periodo d'esecuzione del contratto d'appalto;
- (d) delle somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali. Restano, invece, escluse dal vincolo solidaristico le somme dovute ad altro titolo (es. sanzioni amministrative, sanzioni civili, risarcimento del danno da licenziamento illegittimo), di cui risponde, pertanto, il solo datore di lavoro responsabile dell'inadempimento.



## FOCUS

### **ART. 29 D.LGS 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”)**

Come accennato, la più recente giurisprudenza ha esteso, in via analogica, il principio della responsabilità solidale anche ad altre fattispecie negoziali affini all'appalto, in ragione di una maggior tutela dei lavoratori interessati.

Proprio in questo solco si va a collocare la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017 che, nel giudicare la legittimità della norma in commento, ha affermato che tali forme di garanzia debbano considerarsi esistenti non solo nell'appalto, ma che *“il committente è obbligato in solido [anche] con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi”*.

Traendo spunto da tale decisione, l'INL, con circolare n. 6/2018, ha evidenziato che il vincolo di solidarietà previsto dall'art. 29 cit. va necessariamente esteso a tutte le forme di decentramento produttivo (es. subfornitura, rapporti tra consorzio e società consorziate, distacco), nelle quali viene in rilievo l'esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una “dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa, salvo il caso in cui vi sia un espresso regime di solidarietà specificamente previsto per la fattispecie in questione (come, ad esempio, per il trasporto).

Infine, è importante avere conoscenza del fatto che, a seguito di un recente intervento normativo (D.L. 17 marzo 2017 n. 25), l'art. 29 cit. è stato modificato nel senso di rimuovere il beneficio dell'escussione di cui finora godeva il committente, ossia l'eccezione che poteva essere sollevata dal medesimo, in sede esecutiva, consistente nella richiesta di preventiva aggressione del patrimonio dell'appaltatore.



LEGALAB

STUDIO LEGALE

**AVV. MARCO BACCICHET**

*Founder Legalab Studio Legale*

info@legalab.it

www.legalab.it

0574 740441

**PRATO**

59100 - Via G. Catani, 37

**FIRENZE**

50144 - Via B. Marcello, 15

**MILANO**

20121 - Via Montenapoleone, 8

**NEW YORK**

Desk USA 10022 - Wall Street, 14